

STUDIO LEGALE
AVV. ROSA MARIA SACCA'
VIA NAZIONALE N. 256 – 98043 ROMETTA MAREA (ME)
TEL/FAX n. 0908967144 – cell. 3925328191
avvrosamariasacca@puntopec.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Per la Sig.ra **FILORAMO Valentina** nata a Messina il 17/06/1986 (C.F.: FLRVNT86H57F158D) e residente in Rometta (ME) Via Nazionale n. 307, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al presente atto, dall'avv. Rosa Maria Saccà (C.F. SCCRMR78T51F158O, e-mail avvrosamariasacca@puntopec.it, Fax n. 0908967144), presso il cui studio sito in Rometta (ME), Via Nazionale n. 256, è elettivamente domiciliata,

Ricorrente

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

Resistente

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, (CF: 80018500829), con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori, 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

Resistente

- **Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, (CF: 80005000833) con sede in Via San Paolo, 361 ex IAI – Messina, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

Resistente

E NEI CONFRONTI

- **Tutti i controinteressati in atti;**



FATTO

1) La Sig.ra Filoramo ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM-85 - Facoltà di Scienze Umanistiche - in data 04/10/2019 presso l'Università Telematica Pegaso (All.1), ed è idonea all'insegnamento per le classi di concorso: A018 Filosofia e Scienze umane;

2) In data 30/07/2020 la sig.ra Filoramo conseguiva i 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (All.2) presso l'Università Telematica Pegaso, così come richiesti ai fini del titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, ex art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);

3) La sig.ra Filoramo, altresì, conseguiva questi ulteriori titoli accademici, professionali e culturali: in data 11.07.2022 il Titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico polivalente ex art. 249 D.M. del 2010 presso l'Università degli Studi di Messina per l'accesso alla graduatoria provinciale d'istituto per le supplenze su posto di sostegno I fascia (All. 3), in data 21.01.2022 il certificato Corso Coding, Eipass Lim, Eipass Progressive, Tablet (All. 4), in data 18.04.2022 la certificazione linguistica di livello C2 (All.5);

4) In data 29.05.2022 l'odierna ricorrente presentava la domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali di II fascia e di Istituto per le Supplenze della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7622013.29-05-2022., indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (All. 6);

5) Successivamente, in data 12.08.2022 presentava l'istanza di informatizzazione per le nomine supplenze (All.7);

6) La piattaforma online non le ha permesso, nonostante in possesso della laurea, i 24 CFU e i successivi titoli conseguiti, di poter fare l'iscrizione nella Prima Fascia della graduatoria provinciale, dovendo subire il proprio declassamento in Seconda Fascia, in spregio alla normativa vigente;

Ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto On. Tribunale adito per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti,

MOTIVI

1) EVIDENTE VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE e 2013/55/UE.



Le direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Queste Direttive sono state recepite in Italia (come sopra accennato) mediante il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D.Lgs 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".

La Direttiva 2005/36/CE e il suo decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *“qualifica professionale”* al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, come quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano e tale requisito è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di *“titolo di formazione”* e quindi di *“qualifica professionale”* utile all'esercizio della *“professione regolamentata”*. I termini di *“abilitazione”* e/o *“idoneità”* non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell'Unione Europea. L' *“abilitazione”*, intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS, non rientra tra le definizioni contemplate nella direttiva e, di conseguenza, deve ritenersi sostituita dalla *“qualifica professionale”* di cui invece essa parla. Tra l'altro, le procedure definite dallo Stato italiano quali *“abilitanti”* non rientrano nella definizione di *“qualifica professionale”* contenuta sempre nella direttiva 2005/36/CE.

Altrettanto, la direttiva 2013/55/UE attuata con il D. Lgs. 15/2016, ha rimosso definitivamente gli ultimi ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Tali procedure, secondo quanto emerge dalle prescrizioni comunitarie, non rappresentano una formazione regolamentata ma solo una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata esclusivamente dallo Stato Italiano. Il diritto all'esercizio della professione, viceversa, avviene non in virtù di una procedura quanto in forza di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In sostanza, quando la direttiva *de qua* parla di qualifica professionale essa si riferisce a quello che per lo Stato italiano è il titolo.

Il quadro normativo europeo non si presta a dubbi interpretativi con la conseguenza che i provvedimenti ministeriali di cui alle ordinanze 60 /2022 e 112 /2022, che negano l'equiparazione tra *“abilitazione”* e *“requisiti ex art. 5 del d.lgs. 59/2017 (Laurea + 24 CFU)”*, si pongono in contrasto con esso, determinandone una violazione e, conseguentemente, una discriminazione dei docenti che possiedono i requisiti ex art. 5 rispetto a quelli abilitati.



L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione, con la conseguenza che devono essere disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle supplenze.

Alla luce di quanto sopra, l'attuale normativa, che non consente alla ricorrente di essere inserita in graduatoria di I fascia delle graduatorie provinciali e di II fascia delle graduatorie di istituto, appare palesemente illegittima. La ricorrente è in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 CFU, pertanto, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art.1, comma 110, L. 107/2015).

2) NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 112/2022 PER EVIDENTE VIOLAZIONE DEL D. Lgs. 59/2017.

Con il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline an-tropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

Dal dettato normativo del D. Lgs. 59/2017 è possibile ritenere come avvenuta l'equiparazione tra l'abilitazione, di cui alla L. 107/2015, e il possesso congiunto dei requisiti contemplati dall'art. 5.

Nella sostanza, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D. Lgs. 59/2017 ove ha richiesto, quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU. Pertanto,



l'abilitazione è indubbiamente da ritenersi equivalente, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali dei docenti, al possesso dei 24 CFU, e ciò per espressa previsione legislativa.

Da tale equiparazione/equivalenza, in una sequela logica, discende che il docente che è in possesso dei requisiti ex art. 5, lettere a) e b), del d. lgs. 59/2017 è da ritenersi munito di titolo abilitante in dipendenza del quale poter chiedere ed ottenere l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS.

Per di più, lo status del docente in possesso di tali riferiti requisiti si ripercuote anche sulle graduatorie di Istituto.

E se da un lato la L. 107/2015 prevede che "l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione", dall'altro lato la evidenziata equiparazione/equivalenza implica che i docenti che hanno conseguito i requisiti ex art. 5 debbono essere considerati a tutti gli effetti abilitati ai fini del loro inserimento nelle graduatorie (riservate agli abilitati) per l'assegnazione di incarichi di supplenza.

Infatti, ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *"l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione"*. Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Di contro l'O.M. 112/2022, proseguendo sulla scia della precedente O.M. n. 60/2020, e il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto.



È evidente, pertanto, come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti docenti che abbiamo conseguito la laurea e/o diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi *“titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)*.

Peraltro, codesto Tribunale con ordinanza del 22.12.2020 emessa dal Giudice Dott.ssa Bellino, sul punto ha effettuato un’attenta ed esaustiva interpretazione della normativa.

Da questa pronuncia emerge chiaramente che *“In particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di isti-tuto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l’art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d’istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in*



*GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.... Orbene, **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto**".*

Quanto sopra è stato ulteriormente confermato con la recente sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Messina, del 02.03.2022, G.L. Dott.ssa Bellino.

Le chiare disposizioni di legge qui menzionate e i riferimenti giurisprudenziali che in materia si sono formati, non lasciano dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi. Alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D. Lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Va da sé, pertanto, che l'odierna ricorrente abbia anche diritto ad essere inserita in seconda fascia delle graduatorie d'Istituto per corretta interpretazione normativa e per quanto anche statuito precedentemente da codesto Tribunale adito stante la richiesta, contestuale all'inserimento nelle GPS, anche dell'inserimento nelle graduatorie d'Istituto, subendo in questo caso un declassamento in terza fascia.

3) FONDATEZZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA

L'odierna ricorrente ha documentato di avere inoltrato l'istanza online per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria I e II grado, indicando come titolo di accesso la laurea conseguita e il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/2017.

Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU la stessa avrebbe quindi diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS che, di fatto,



corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS, e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso.

Provando il possesso della laurea e dei 24 CFU, è ravvisabile il c.d. *fumus boni iuris*, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio e la sua sussistenza appare, anche, sussistere il c.d. *periculum in mora*.

In riferimento all'anno 2022/2023 al decreto c.d. milleproroghe è stato apportato un emendamento che consente, all'art. 5 ter, l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato normativo fa riferimento al sostegno ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia entro l'inizio dell'A/S. Infatti, solo ad agosto dell'anno scorso è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in prima fascia considerati i posti vacanti che tutt'ora vi sono.

È chiaro ed indiscutibile il pregiudizio che si arrecherebbe alla ricorrente ove non dovesse esserle riconosciuto in via cautelare ed immediata, stante il possesso da parte della medesima dei requisiti ex art. 5 del d. lgs. citato, il diritto ad essere inserita in I fascia GPS e II fascia graduatorie di Istituto.

La lesione del diritto della ricorrente all'inserimento suddetto implica il pericolo di un danno a suo carico non riparabile per equivalente a causa della predominante dimensione non patrimoniale del diritto stesso.

4) ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C..

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella competente fascia delle graduatorie provinciali e delle graduatorie di istituto sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio. Peraltro il Tribunale del Lavoro di Messina (oltre ad altri Tribunali) ha già autorizzato in ipotesi analoghe la notifica mediante modalità alternative ex art. 151 c.p.c. Infatti tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal G.A.



nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si chiede pertanto di volere autorizzare la notificazione con modalità di verse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR.

Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Filoramo Valentina, ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata con il presente atto,

RICORRE

All'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- 1) In via cautelare:** accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso di cui in narrativa;
- 2) Per l'effetto:** ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le classi concorsuali: **A018 Filosofia e Scienze Umane**, provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
- 3) Nel Merito:** Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU per le classi di concorso meglio descritte in narrativa;
- 4) Conseguentemente:** ordinare al Ministero convenuto, di inserire la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le classi di concorso **A018 Filosofia e Scienze Umane**, provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
- 5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio.**

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso di specie, possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie e che la



notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari.

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge,

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente, si

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Si rileva che, ai fini del D.Lgs 6.07.2011, n. 98 conv. in L. 15.07.2011, n. 111 art. 38 co. 1 lett. b), n. 2), il valore della controversia è indeterminabile.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la causa ha valore indeterminabile ma la ricorrente, unitamente al nucleo familiare, dispone di un reddito inferiore ad Euro 35.240,04 ed è pertanto esonerata (All. 8-9).

Rometta, 12 Settembre 2022

Avv. Rosa Maria Sacca

